

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

39° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio » (2158), d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 443, 445, 446 e <i>passim</i>
AVELLONE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	446
LONGO (DC), relatore alla Commissione	444
PISTOLESE (MSI-DN)	447
POLLIDORO (PCI)	445
VETTORI (DC)	446

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio » (2158), d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio », di iniziativa dei deputati Citaristi, Moro, Sangalli, Ferrari Silvestro, Tesini Aristide, Amabile e Patria, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Longo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L O N G O , *relatore alla Commissione.*
Onorevole Presidente, il presente disegno di legge (atto Senato n. 2158) d'iniziativa parlamentare, già approvato in sede legislativa dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati il 12 gennaio 1983, trova la sua motivazione nella necessità di dare interpretazione autentica all'articolo 8 — lettere a) ed e) — della legge 10 ottobre 1975, n. 517, che è stato oggetto di contrastante valutazione e di conflitto tra il Comitato di gestione previsto dalla legge stessa, la Corte dei conti e il Ministero dell'industria.

Tale articolo alla lettera a), infatti, stabilisce che le dotazioni del Fondo centrale di garanzia sono costituite dalle somme derivanti dalla trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione sull'importo originario dei finanziamenti concessi, senza precisare tuttavia se debba trattarsi di tutti i finanziamenti oppure soltanto di quelli ammessi a beneficiare del Fondo di garanzia.

Il Comitato di gestione del Fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975, nella riunione del 19 maggio 1976, aveva espresso l'opinione che il contributo dello 0,50 per cento fosse da applicare alle sole operazioni di finanziamento ammesse a contributo per le quali fosse stata chiesta la copertura del Fondo centrale di garanzia. Del medesimo avviso si era mostrato anche il Comitato amministratore del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 7 della succitata legge, al punto da tradurlo in una norma inserita nella regolamentazione del Fondo stesso.

La Corte dei conti, nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi dal 1961 al 1975 del Mediocredito centrale, ha ritenuto invece che tale interpretazione fosse restrittiva ed in contrasto con la lettera della legge che parla genericamente di trattenuta da operare sull'importo dei finanziamenti concessi.

Il Mediocredito centrale, adeguandosi a questa interpretazione, con circolare 18 lu-

glio 1976 indirizzata agli istituti interessati e confermata poi con circolare n. 20 del 15 marzo 1982, ha ribadito che: « All'atto dell'erogazione di tutti i finanziamenti accordati ai sensi della legge n. 517 del 1975 in oggetto, anche se non ammessi a fruire della garanzia del Fondo centrale e con valuta giorno dell'erogazione medesima, dovrà essere versato al Mediocredito centrale il corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che l'istituto finanziatore è tenuto ad operare *una tantum* sulla quota erogata ».

L'Associazione bancaria italiana, con nota del 20 luglio 1977, indirizzata ai Ministri del tesoro, dell'industria e del commercio con l'estero, ha osservato che le disposizioni di cui all'articolo 8 della citata legge, così come sono attualmente formulate, possono fare ingenerare il dubbio se la trattenuta dello 0,50 per cento a carico degli operatori e i contributi da versarsi dagli istituti vadano calcolati su tutte le operazioni effettuate in base alla legge n. 517 oppure soltanto su quelle ammesse alla garanzia del Fondo centrale. Suggerisce quindi che si provveda con tutta urgenza a fornire, mediante apposita legge, un'interpretazione autentica della norma. L'Associazione bancaria italiana non manca inoltre di osservare che già nel disegno di legge sulla ristrutturazione industriale (poi divenuta legge n. 675 del 1977) all'articolo 20, regolandosi una fattispecie del tutto identica, si dispone per il previsto Fondo centrale di garanzia che la trattenuta a carico degli operatori e i contributi da versarsi da parte degli istituti siano commisurati esclusivamente alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo centrale.

Tale esigenza viene ribadita ancora nella successiva nota dell'8 novembre 1977 indirizzata ai Ministri del tesoro e dell'industria, nella quale si ricorda tra l'altro che è stata presentata una proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Rubbi Emilio e Gorla (atto Camera n. 1662) concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 517 e si chiede un efficace intervento per una rapida approvazione.

Il Ministero dell'industria, con nota del 28 luglio 1977, e il Comitato di gestione del

10ª COMMISSIONE

39º RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1983)

Fondo, con circolare n. 9 del 1º luglio 1980, hanno invece ribadito ancora che la trattativa dello 0,50 per cento deve essere effettuata soltanto sull'importo dei finanziamenti ammessi a beneficiare del Fondo centrale di garanzia.

Per contro, il Mediocredito centrale, con nota del 16 marzo 1982, n. 10, insiste sull'interpretazione della Corte dei conti e dà disposizioni affinché, all'atto dell'erogazione di tutti i finanziamenti accordati ai sensi della legge n. 517, anche se non ammessi a fruire della garanzia, sia operata la trattativa dello 0,50 per cento.

Come si vede, si tratta di una questione alquanto controversa anche perchè è difficile dedurre, dall'espressione letterale usata dal legislatore per indicare le modalità di applicazione della trattenuta, che essa debba essere applicata su tutti i finanziamenti concessi (sia a tasso agevolato che a tasso ordinario) come sostiene inequivocabilmente la Corte dei conti. Se avesse voluto questa estensione, il legislatore lo avrebbe dichiarato esplicitamente e non avrebbe parlato di trattenuta sull'importo dei finanziamenti concessi sotto il titolo « Dotazioni del Fondo centrale di garanzia », che lascia chiaramente intendere una limitazione a questo tipo di finanziamenti garantiti, piuttosto che a tutti i finanziamenti concessi.

Che la volontà del legislatore sia costante in questa limitazione è dimostrato dalla legge n. 675 del 1977 in cui all'articolo 20 si prevede la concessione di una garanzia sussidiaria alle piccole e medie imprese a mezzo di un « Fondo centrale di garanzia », alimentato dalle trattenute che gli istituti di credito opereranno su finanziamenti alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. E ancora prima, nella legge n. 1142 del 1966 (Fondo di garanzia pro-alluvionati) era stato recepito lo stesso concetto che le trattenute dovessero essere operate solo ai finanziamenti ammessi a garanzia.

Ma la Corte dei conti, richiamandosi proprio a questa legge, ne trae addirittura motivo per: « formulare rilievi, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, nei confronti della delibera del Comitato amministratore del Fondo ». Osserva invero la

Corte dei conti che proprio la differente dizione: « finanziamenti concessi », usata nella legge n. 517, anzichè quella di: « finanziamenti... ammessi alla garanzia », usata nella legge n. 1142 del 1966, suppone una volontà del legislatore tesa ad ampliare la base impositiva con l'inclusione di tutti i finanziamenti, compresi quelli che, pur essendo agevolati, non sono assistiti dalla garanzia sussidiaria.

In questa ridda di contrastanti opinioni e diversificate motivazioni appare dunque necessaria ed urgente un'interpretazione autentica da parte del legislatore che comprenda anche la lettera e) dell'articolo 8 della legge n. 517, nel senso che i contributi degli istituti di credito determinati dal Comitato di cui all'articolo 6 devono intendersi rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del Fondo centrale di garanzia.

Invito pertanto la Commissione ad approvare, senza modificazioni, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O L L I D O R O . Ringrazio il relatore, senatore Longo, della sua relazione molto chiara e circostanziata.

Come già accaduto alla Camera dei deputati, il Gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge in quanto, in primo luogo, garantisce una uniformità dei criteri regolanti il Fondo di garanzia previsto dalla legge n. 517 rispetto agli altri fondi di garanzia già esistenti e, in secondo luogo, perchè così si risolvono le contraddizioni interpretative che hanno determinato per lungo tempo il contenzioso cui si riferiva il senatore Longo. Bisogna rendere operativa la soluzione contenuta nell'articolo unico, e cioè che questa trattenuta si applica soltanto alle aziende commerciali ammesse a fruire del Fondo centrale di garanzia: solo precisando con chiarezza la norma sarà possibile impedire l'emergere di contraddizioni interpretative.

Cogliamo questa occasione per formulare l'auspicio, per quanto riguarda il credito

10^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1983)

commerciale, che si concluda al più presto l'iter della legge-quadro sul commercio che comprende anche la riforma della legge n. 517. Il provvedimento, che dovrebbe essere licenziato in brevissimo tempo, sarebbe un grosso contributo della nostra Commissione allo sviluppo di un settore veramente importante per i suoi rapporti sempre più stretti con gli altri settori dell'economia.

V E T T O R I . A noi pare, signor Presidente, che la relazione del senatore Longo sia esauriente ma, soprattutto, ben documentata per quanto riguarda la fonte del disegno di legge che discutiamo e col quale cerchiamo di recuperare lo spirito che ha animato il legislatore nel momento in cui venivano prescritti determinati contributi con la regolamentazione di fondi, vuoi per la garanzia sussidiaria alle piccole e medie imprese industriali — come fa la legge n. 675 del 1977 — vuoi analogamente per il credito agevolato al commercio — come fa la legge n. 517 del 1975.

Potremmo, in questa occasione, lamentarci ancora una volta del fatto che la nostra legislazione non ha una omogeneità di nomenclatura, magari assicurata da uno staff di legislatori di professione anziché d'elezione politica. Potremmo anche dire che le interpretazioni hanno un sostanziale interesse che si evidenzia al momento del sorgere del conflitto. Ma, al di là di queste considerazioni, aderiamo all'invito del relatore di dare il nostro assenso all'interpretazione autentica già approvata, dopo accurato esame, dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati, ritenendo così di recuperare, ripeto, le intenzioni della legislazione originaria.

Naturalmente, anche da parte nostra vi è la considerazione che la legge n. 517 viene a scadere nel 1984: rimane l'auspicio che la materia generale del credito agevolato abbia un suo sollecito sbocco procedurale e che ciò valga in modo specifico per la legge agevolativa del commercio, della quale ci stiamo occupando in sede di Sottocomitato, proprio in parallelo con la più corposa riforma del commercio tendente a ri-

strutturare il settore e, contemporaneamente, ad ammannire i fondi per le necessità relative all'ammodernamento della rete commerciale. Su questo punto c'è un vasto consenso proprio perchè da esso si ricava la possibilità di un calmieramento dei prezzi o, comunque, di una riduzione delle spese di distribuzione.

Da queste osservazioni — ripeto — deriva la nostra approvazione al disegno di legge oggi in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

A V E L L O N E , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Desidero soltanto sottolineare che con l'approvazione del disegno di legge numero 2158 si porrà finalmente termine al lungo contenzioso — in merito ai punti a) ed e) dell'articolo 8 della legge n. 517 del 1975 — determinatosi tra il Comitato di gestione istituito dalla stessa legge e la Corte dei conti.

L'interpretazione sostenuta dalla Corte dei conti, secondo cui la trattenuta dello 0,50 per cento a favore del Fondo di garanzia deve esercitarsi su tutti i finanziamenti ammessi a contributo a prescindere dal ricorso al Fondo centrale non poteva — come giustamente è stato detto — essere condivisa nè dall'Associazione bancaria italiana, nè dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nè dal competente Comitato di gestione del fondo previsto dalla legge n. 517.

Tale interpretazione risulta infatti punitiva nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti che hanno offerto garanzie reali o garanzie con privilegio speciale.

Di qui la necessità dell'approvazione del presente disegno di legge il quale, ripeto, fornendo un'interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge n. 517, riporta certezza negli operatori commerciali e negli istituti di credito.

P R E S I D E N T E . Comunico che sono pervenuti in questo momento i pareri

10^a COMMISSIONE

39° RESOCONTO STEN. (16 febbraio 1983)

favorevoli, per quanto di loro competenza, della 5^a Commissione e della 6^a Commissione.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

P I S T O L E S E . Intervengo brevemente, signor Presidente, per dichiarazione di voto.

Ho seguito attentamente la discussione e, in particolare, la replica dell'onorevole Sottosegretario.

In base alla mia esperienza nel settore bancario ritengo possibile dire che il Fondo di garanzia ha carattere mutualistico. Giustamente quindi, a mio avviso, la Corte dei conti ha dato una interpretazione estensiva delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge n. 517 del 1975.

Il Fondo di garanzia, istituito presso il Mediocredito centrale, ha la funzione di coprire i rischi connessi ai finanziamenti pre-

visti dalla legge n. 517, ha quindi un carattere mutualistico. Pertanto, tutti coloro che ricorrono al credito bancario per poter avere un finanziamento devono, a mio avviso, dare il proprio contributo al Fondo di garanzia in modo da renderlo più ampio e quindi più sufficiente ad intervenire in quei casi di insolvenza che si possono manifestare.

Anche se un'azienda commerciale non si avvale del Fondo per avere, ad esempio, costituito un'ipoteca sui suoi beni, ciononostante deve dare il suo contributo al Fondo che rappresenta una forma di solidarietà generale tra le aziende commerciali al pari dei famosi Consorzi-fidi aventi anch'essi lo scopo di facilitare il ricorso al credito agevolato.

Un'interpretazione restrittiva della legge n. 517 mi trova quindi perplesso ritenendo l'interpretazione sostenuta dalla Corte dei conti più conforme al carattere mutualistico del Fondo di garanzia. Per tali ragioni preannuncio la mia astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,40.